



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ragusa

Area 2^

ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018

VERBALE RIUNIONE PROPAGANDA ELETTORALE

In data 20 febbraio 2018 presso questa Prefettura - U.T.G. ha luogo una riunione per illustrare la disciplina della propaganda elettorale in occasione delle prossime consultazioni elettorali indette per domenica 4 marzo 2018. riguardanti l'Elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Alla riunione, presieduta dal Prefetto, sono presenti la Dirigente dell'Ufficio Elettorale Provinciale della Prefettura, dott.ssa Antonina Latino ed il funzionario dell'Ufficio Elettorale Provinciale, dott. Rosario Caccamo, i Responsabili delle Forze dell'Ordine e della Polizia Locale, i rappresentanti dei Comuni e dei partiti e gruppi politici partecipanti alla competizione elettorale come da elenco allegato.

Svolge le funzioni di segretario il dott. Rosario Caccamo.

Il Prefetto introduce la riunione e sottolinea l'importanza della stessa, finalizzata a raggiungere un'intesa fra tutte le parti, che consenta uno svolgimento sereno della campagna elettorale, in un clima di reciproco rispetto, nella piena osservanza delle norme vigenti e che garantisca la tutela dell'ambiente e del patrimonio storico-monumentale ed artistico.

Viene fatto, quindi, breve cenno sulle principali norme in materia di propaganda elettorale, contenute nelle leggi di seguito indicate:

- Legge 4 aprile 1956, n. 212, così come modificata dalla Legge 24 aprile 1975, n. 130 e dalla Legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014);
- Legge 10 dicembre 1993, n. 515 "Disciplina delle campagne elettorali per l'Elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica". e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge 22 febbraio 2000, n. 28 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali referendarie e per la comunicazione politica";
- Legge 13 ottobre 2010, n. 175, art. 2, che fa divieto alle persone sottoposte in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza di svolgere attività di propaganda di qualsiasi tipo di competizione elettorale, nel periodo di tempo compreso tra il termine per la presentazione delle liste e dei candidati e la chiusura delle operazioni di voto, pena la reclusione da 1 a 5 anni.

Si sintetizzano, quindi, le seguenti **prescrizioni di carattere generale**, che le forze politiche si impegnano a rispettare ed a far rispettare:

- **le norme della Costituzione** in base alle quali "tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione" (art. 21) nonché di "riunirsi pacificamente e senza armi" (art. 17), o strumenti atti ad offendere;



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ragusa

Area 2[^]

- **il divieto di affissione dei materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati a ciò da ciascun Comune, nonché il divieto di iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni** (art. 1 Legge n. 212/56 come modificata dalla Legge n. 130/1975) ed a maggior ragione, **su monumenti ed opere d'arte di qualsiasi genere, a tutela dell'estetica cittadina** (art. 162 del D. Lgs. 42/2004).

In particolare, si ritiene di richiamare la puntuale attenzione sui seguenti aspetti:

AFFISSIONI

Le affissioni possono essere effettuate esclusivamente negli spazi che sono stati appositamente determinati dalla Giunta Municipale - a conclusione dei sorteggi successivi alla approvazione delle liste - ai partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale.

Le affissioni possono essere effettuate, inoltre, fino alla mezzanotte del **venerdì 2 marzo 2018**, precedente il voto: a partire da tale momento, ogni nuova affissione è vietata ad eccezione dell'affissione di giornali quotidiani e periodici, che continua ad essere consentita anche nei giorni di votazione nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (artt.1 e segg. Legge 4 aprile 1956, n.212, come modificata dalla Legge 24 aprile 1975, n.130).

Sono vietate le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni, alberi e balconi (art.1, ultimo comma, Legge 212/1956).

E' vietata qualsiasi forma di propaganda figurativa o luminosa a carattere fisso (striscioni, stendardi, targhe, cartelli, drappi, mezzi luminosi, ecc.). Il divieto non si applica alle insegne che indicano le sedi dei partiti e movimenti politici (art.6, Legge n.212/1956 e successive modifiche e integrazioni).

Al fine di contrastare il fenomeno dell'indiscriminata affissione di manifesti fuori degli spazi prescritti od in spazi riservati ad altre liste o ad altre candidature, sarà intensificata la vigilanza da parte degli Organi di Polizia, per prevenire e reprimere ogni azione diretta alla distruzione del materiale di propaganda.

Al riguardo, non appena ricevute le segnalazioni, il Comune provvederà, con la massima tempestività, all'immediata defissione del materiale di propaganda elettorale, affisso in parti diverse da quelle consentite o in spazi assegnati ad altri partiti o gruppi politici.

Per la parte di propria competenza, l'Amministrazione comunale - dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali - è tenuta, per legge, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati per ciascuna lista e per ciascuna candidatura uninominale (Senato o Camera) (D. Lgs. 507/93), nonché a rimuovere



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ragusa

Area 2[^]

ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata: **le spese sostenute dal Comune per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio sono a carico dell'esecutore materiale e del committente responsabile** (art. 15. Legge 515/93 come modificato dall'art. 1. comma 178, della Legge 27.12.2006. n. 296 - Legge Finanziaria 2007).

Al riguardo, i Sindaci vorranno emettere apposita ordinanza ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 267/2000, regolamentando la fascia oraria in cui è consentita l'affissione dei manifesti elettorali, vietandola, in particolare, dalle ore 24.00 alle ore 6.00.

Si sottolinea inoltre che, ai sensi dell'art. 67, comma 7, e dell'art.76, comma 8, del D. Lgs. 159/2011, **sussiste il divieto di svolgimento della campagna elettorale da parte dei sorvegliati speciali**. Al riguardo si ricorda che rischiano da uno a cinque anni di reclusione, l'interdizione dai pubblici uffici e l'ineleggibilità, sia il soggetto (sorvegliato speciale) che contravviene al divieto, che il candidato che gli richiede di svolgere attività di propaganda.

Le parti politiche si impegnano, anche in considerazione di quanto sopra ricordato e nell'ottica di una partecipazione attiva al contrasto del fenomeno, a **fornire un elenco del personale incaricato delle affissioni** alla Prefettura, all'indirizzo di posta elettronica **elektorale.pref_ragusa@interno.it**, ed a ricordare ai medesimi, agli elettori e ai candidati le fondamentali regole della campagna elettorale cui occorre – necessariamente – conformarsi, ed in particolare che:

1. **devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente**, che pertanto **non devono essere strappati, deturpati o coperti** (art. 8 della Legge 212/1956 come modificato dall'art. 6 della Legge 24.04.1975, n. 130) e **pertanto non è consentito affiggere manifesti negli spazi assegnati alle altre liste;**
2. **sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici** assegnate tra i vari candidati, gruppi o partiti (art. 3 della Legge 212/1956, come sostituito dall'art. 3 della Legge 130/75);
3. **dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni (venerdì 2 febbraio 2018) è sospesa ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso – ivi compreso tabelloni, striscioni o drappi – in luogo pubblico**, con esclusione delle insegne indicanti le sedi dei partiti e dei comitati elettorali. E' vietata, altresì, ogni forma di propaganda luminosa mobile (art. 6 della Legge n. 212/1956 come modificato dall'art. 4 della Legge n. 130/75); deve, pertanto, ritenersi ammissibile ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale. E' consentita, altresì, la propaganda a mezzo di automezzi appositamente attrezzati (c.d. Vele). Detti automezzi pertanto non potranno sostare in pubblica strada;
4. **non possono essere lanciati o gettati volantini** in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 6 della Legge n. 212/1956, come modificato dall'art. 4 della Legge n. 130/75), mentre ne è consentita la distribuzione a mano;
5. **dal 2 febbraio 2018 (30° giorno precedente quello della consultazione) e per tutto il periodo della campagna elettorale, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo del preavviso al Questore** (previsto dall'articolo 18 del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773, delle



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ragusa

Area 2^

Leggi di Pubblica Sicurezza) anche se, pur in mancanza di un obbligo di legge, si ritiene opportuno che i responsabili dell'organizzazione delle manifestazioni preavvertano, in tempo utile, della fissazione dei vari comizi elettorali l'Autorità di Pubblica Sicurezza, al fine di tutelarne il regolare svolgimento nel comune interesse di tutti i candidati e delle formazioni politiche partecipanti alla competizione;

6. dalla **data di convocazione dei comizi elettorali**, sino al penultimo giorno prima della votazione, sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggi politici su quotidiani e periodici: annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi, pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste e dei candidati, pubblicazioni di confronto tra più candidati (art. 7, commi 1 e 2, Legge n. 28/2000).

Più in generale, per le consultazioni in argomento, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n.28, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

A tal proposito, si richiamano il provvedimento in data 9 gennaio 2018 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica" nonché la delibera n.1/18/Cons del 10 gennaio 2018 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) avente analogo contenuto, entrambe pubblicate nella G.U. - Serie Generale n.8 dell'11 gennaio 2018. Al riguardo si fa presente che eventuali segnalazioni relative a presunte violazioni delle disposizioni contenute nella legge 28/2000 dovranno essere comunicate tempestivamente all'AGCOM anche ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti volti a ripristinare le condizioni di "par condicio" tra le forze politiche in competizione;

7. **dal 15° giorno** antecedente quello della votazione (**17 febbraio 2018**) fino alla chiusura delle operazioni di votazione è **vietato rendere pubblici o comunque diffondere sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni** e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto (art. 8 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28). Fermo restando tale divieto, l'attività di tali istituti demoscopici - diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica - non è soggetta a particolare autorizzazione. Ciò premesso, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali. Si ritiene, inoltre, che la presenza di **incaricati** all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini, possa essere consentita, previo assenso da parte dei Presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione e, nella fattispecie, **dopo le ore 23.00 di domenica 4 marzo 2018** purché, in ogni caso, non venga turbato il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio;
8. **dal giorno antecedente quello della votazione (sabato 3 marzo 2018)** e fino alla chiusura delle operazioni di voto sono vietati i **comizi, le riunioni** di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico, **le nuove affissioni** di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda (art. 9 della L. n. 212/1956, come sostituito dall'art. 8 della L. n. 130/1975). E'



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ragusa

Area 2[^]

VIETATA ANCHE LA PROPAGANDA A MEZZO DI VEICOLI ATTREZZATI (COSIDDETTE VELE).

9. **Nei giorni destinati alla votazione è, altresì, vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali** (art. 9 Legge n. 212/1956, come sostituito dall'art. 8 della Legge n. 130/1975). E' consentita, invece, la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste dall'art. 1 della L. n. 212/1956, come modificato dall'art. 1 della Legge n. 130/1975.

SEDI DEI COMITATI ELETTORALI

Le sedi dei comitati elettorali, sostenitori dei partiti o gruppi politici presenti nella campagna elettorale, sono equiparate alle sedi dei partiti.

I manifesti di propaganda elettorale possono essere affissi solo all'interno delle sedi dei partiti e dei comitati (con l'eccezione delle affissioni di giornali quotidiani o di periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, autorizzate alla data della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi).

Pertanto, si configura la violazione della norma di cui all'art.8, comma 3, della Legge n.212/1956, quando il manifesto è affisso in luogo pubblico, cioè con modalità tali che si offra alla visione pubblica; l'illecito non ricorre quando il manifesto, posto ad almeno 50 cm dalla vetrata, sia visibile al passante, che si fermi dinanzi ad un locale che, per essere fornito di vetrate, consenta anche la visione all'interno.

Per esemplificare: costituisce illecito il manifesto affisso sulla vetrata verso l'esterno; di contro, non costituisce illecito il manifesto affisso all'interno del locale e visibile all'esterno attraverso la vetrata .

GAZEBO

E' consentita l'installazione di postazioni **fisse** (cosiddetti gazebo) per effettuare iniziative di carattere pubblico nell'ambito della campagna elettorale a determinate condizioni:

- a) tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiama formazioni politiche o candidati;
- b) all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere esposte bandiere o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli artt.6, primo comma e 8, terzo comma, della Legge 212/1956, e successive modificazioni;
- c) si ritiene, interpretando la ratio dell'art. 6 della Legge 4 aprile 1956, n. 212, che le bandiere dei partiti e dei movimenti politici non possano essere riconducibili a forme di propaganda elettorale a carattere fisso quando le stesse servono esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo;
- d) l'attività di propaganda elettorale svolta mediante l'utilizzo del gazebo **non potrà essere svolta nelle piazze o nei luoghi pubblici ove si svolgono i comizi.**

Quindi, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ragusa

Area 2^a

possono essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI COMIZI

Si stabilisce che i comizi da tenere nelle piazze, già individuate dai Sindaci, per i giorni feriali siano limitati alle ore pomeridiane, salvo eccezioni da comunicare alle Autorità di Pubblica Sicurezza; nei giorni festivi potranno aver luogo anche nelle ore antimeridiane con inizio alle ore 09.00.

Si prende atto che i turni di avvicendamento dei comizi verranno stabiliti presso la sede comunale alla presenza delle Forze dell'Ordine territoriali e della Polizia Municipale nonché dei rappresentanti dei partiti e dei movimenti politici locali, appositamente convocati.

Qualora in sede locale non dovesse raggiungersi l'accordo sui turni, il Sindaco avrà cura di segnalarlo alle locali Forze dell'Ordine che, ove ritenuto, interesseranno anche la Prefettura.

Nella stessa sede, ai fini della effettuazione dei comizi in argomento, dovranno essere definiti anche i criteri per la concessione delle piazze o delle vie, alternative a quelle usualmente individuate, senza che ciò comporti deroghe al calendario dei comizi.

I comizi avranno di regola la durata massima di un'ora, salvo casi particolari precedentemente concordati e salvi gli intervalli di cui si dirà successivamente.

Ove alla scadenza dell'ora debba seguire altro oratore, il primo dovrà cedere il posto, tranne che non abbia esplicito consenso dell'oratore successivo, il quale però, a sua volta, dovrà cessare il comizio alla scadenza del proprio tempo in precedenza assegnato. Di tale eventuale accordo dovrà essere subito informato il funzionario dirigente il servizio di ordine pubblico.

Nel caso in cui un candidato o un partito o un movimento politico non possa o non voglia tenere il comizio o altra forma di propaganda consentita per l'orario assegnato, lo comunicherà entro le ore 13.00 del giorno precedente all'Ufficio di Pubblica Sicurezza e, pertanto, l'ora rimarrà inutilizzata.

Tuttavia si stabilisce che tra i candidati, gruppi e movimenti politici che partecipano alla campagna elettorale, assegnatari di spazi temporali del medesimo giorno, possono essere effettuati scambi di orari, previa comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo, e/o richieste di anticipare o posticipare gli orari già assegnati da asseverare a seguito di accordo con le altre forze politiche interessate alla competizione elettorale e sempre con comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo.

Tale scambio e/o anticipazione o posticipo potrà essere effettuato anche per turni ricadenti in giorni diversi, al fine esclusivo di agevolare l'eventuale partecipazione di oratori di livello nazionale



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ragusa

Area 2[^]

o regionale. In tale evenienza la prevista comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza dovrà essere effettuata almeno 24 ore prima.

I Sindaci avranno cura di vietare i comizi in luoghi ove gli stessi possano recare pregiudizio al funzionamento di scuole, ospedali o altre convivenze, di adoperarsi perché siano concordati intervalli tra i singoli comizi non inferiori a 15 minuti per consentire il totale sgombero delle località interessate.

Qualora i comizi siano tenuti all'interno di pubblici locali, i locali stessi dovranno possedere i necessari requisiti di agibilità; è consentita l'installazione di altoparlanti esterni nel rispetto della quiete pubblica e degli orari consentiti.

Si raccomanda che per l'intera campagna elettorale durante le ore pomeridiane, nei giorni feriali, e per l'intera giornata nei giorni festivi, le piazze destinate ai comizi elettorali siano tenute sgombre da autovetture in sosta, da cassonetti ed ogni altro materiale che possa costituire pericolo per la collettività e che il traffico sia opportunamente dirottato sulle vie adiacenti.

Si rappresenta, inoltre, che non è consentito il posizionamento dei manifesti nei palchi al di fuori degli orari dei comizi.

Al riguardo i Sindaci disporranno che nell'arco delle 24 ore sia sempre pronta una squadra per la defissione di materiale propagandistico affisso al di fuori degli spazi in precedenza stabiliti ed assegnati.

PUBBLICITA' FONICA

Com'è noto, l'uso degli altoparlanti su mezzi mobili sarà consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, a norma del combinato disposto del 2° comma dell'art. 7 della Legge 130/1975 e del 4° comma dell'art. 49 del D.P.R. 16.9.1996, n. 610 (Regolamento recante modifiche al D.P.R. 16.12.1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione del Codice della Strada) che prevede apposita preventiva autorizzazione del Sindaco del Comune interessato e, nel caso in cui la propaganda si svolga su territori di più Comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della Provincia in cui ricadono i Comuni interessati.

Resta inteso che, sia nelle località dove si svolgono i comizi, sia nelle immediate vicinanze, non dovranno essere usati gli altoparlanti mobili al fine di non recare disturbo all'ordinato svolgimento del comizio in corso. Altrettanto vale per le zone di silenzio.

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Si ritiene opportuno richiamare l'art. 9, comma 1, della Legge 22 febbraio 2000, n. 28, ove si dispone che dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla conclusione delle



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ragusa

Area 2[^]

operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

In relazione a tale disciplina, il successivo art. 13 della citata Legge ha disposto l'abrogazione dell'art. 5 della Legge 10 dicembre 1993, n. 515 così vietando alle Pubbliche Amministrazioni di svolgere attività di propaganda, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa.

Si precisa ancora che "**Pubbliche Amministrazioni**" va inteso in senso istituzionale e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati alle consultazioni elettorali, possono compiere attività di propaganda elettorale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tale fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

In tale contesto sono tuttavia consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi.

L'ampiezza dei concetti espressi dal legislatore nel predetto art. 9 sembra nascere dall'opportunità di fare affidamento soprattutto sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, non solo nella scelta delle comunicazioni da consentire in periodo elettorale ma anche nelle forme e nei modi in cui tali comunicazioni devono essere effettuate.

In tal senso vanno letti, a parere del Ministero dell'Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali, i riferimenti a "forme impersonali" ed alla "indispensabilità" dell'attività di comunicazione per l'assolvimento delle funzioni proprie.

I rappresentanti delle formazioni politiche ed i candidati, nel prendere atto delle disposizioni sopra richiamate, consapevoli delle sanzioni stabilite dalla legge a carico dei committenti e/o proprietari in qualità di obbligati in solido, concordano sul loro contenuto e si impegnano a rispettarle **curandone la massima diffusione tra i propri sostenitori ed aderenti**, impegnandosi ad adottare le opportune iniziative di dissuasione nei confronti dei propri associati che non osserveranno le norme di legge esistenti, **impegnandosi, altresì**, nell'ottica di una partecipazione attiva al contrasto del fenomeno, a **fornire alla Prefettura**, all'indirizzo di posta elettronica **elektorale.pref_ragusa@interno.it**, un **elenco del personale incaricato delle affissioni**. Inoltre *i partiti e/o gruppi politici si impegnano a comunicare ufficialmente al Comando di Polizia Municipale i nominativi dei soggetti che per loro conto effettueranno le affissioni elettorali entro gli spazi pubblicitari destinati allo scopo, specificando i dati anagrafici e i recapiti telefonici.*

Si impegnano, altresì, a ricordare ai medesimi, agli elettori e ai candidati le fondamentali



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ragusa

Area 2^

regole della campagna elettorale, ivi compresa quella di **non affiggere manifesti elettorali in orari diversi da quelli indicati nell'ordinanza sindacale che sarà adottata**, nonché a **rimuovere dalle proprie sedi striscioni, manifesti e quant'altro sia stato eventualmente posizionato con modalità difformi da quelle sopra indicate.**

I Comandanti delle Polizie Municipali vigileranno affinché gli addetti alle affissioni osservino strettamente, negli spazi a ciò deputati, l'ordine di assegnazione di ciascuna lista partecipante alla competizione elettorale, curando che venga effettuata la copertura di quei manifesti che coprono spazi assegnati ad altre liste.

Si invitano i delegati dei gruppi politici presenti, nell'ambito di un democratico rapporto di collaborazione, a volere direttamente segnalare alla Polizia Municipale qualsiasi occupazione illegittima degli spazi elettorali, in modo da consentire l'immediato intervento delle squadre di defissione e scoraggiare persistenti comportamenti di violazione delle norme.

La riunione si chiude con il rinnovo dell'impegno da parte di tutti i rappresentanti politici presenti a rispettare la normativa in materia, curandone la massima diffusione fra i propri sostenitori ed aderenti.

La Prefettura si impegna a pubblicare tempestivamente il presente verbale sul sito istituzionale.

La Questura si impegna, qualora necessario, a tenere apposita riunione con le forze politiche presenti per la fissazione dei turni di avvicendamento dei comizi.

Il Comando della Polizia Municipale si impegna a garantire i servizi di controllo, durante tutto il periodo elettorale, in modo continuativo dalle ore 06.00 alle ore 24.00.

Per opportuna conoscenza si riportano nella allegata tabella riepilogativa le principali sanzioni amministrative previste nelle ipotesi di violazioni in materia elettorale.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL DIRIGENTE DELL'AREA II

Dot. sc. A. ...

p. IL QUESTORE

... - Dir. P. ...

p. IL COMANDANTE PROVINCIALE CARABINIERI

... - Com. ...

p. IL COMANDANTE PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA

... - Com. ...



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ragusa

Area 2[^]

ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018

ALLEGATO AL VERBALE DELLA RIUNIONE SULLA PROPAGANDA ELETTORALE IN DATA 20 FEBBRAIO 2018

Sanzioni principali

Sanzioni penali

- Ai sensi dell'art.67, comma 7 e dell'art.76, comma 8, del D. Lgs n.159/2011 si sottolinea che sussiste il divieto di svolgimento della campagna elettorale da parte dei sorvegliati speciali. Al riguardo, si rammenta che rischia da uno a cinque anni di reclusione, l'interdizione dai pubblici uffici e l'ineleggibilità, sia il soggetto (sorvegliato speciale) che contravviene al divieto, sia il candidato che gli richiede di svolgere attività di propaganda elettorale.

Sanzioni amministrative

- Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, chiunque effettui ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti, ovvero lanci o getti volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e effettui ogni forma di propaganda luminosa mobile, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103.00 a Euro 1032.00 (art. 6, legge 212/1956 e 15, comma 17, legge 515/1993).
- Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale, destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della legge 212/1956, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103,00 a Euro 1032,00 (art. 8, comma 1, legge 212/1956 e 15, comma 17, legge 515/1993).
- Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale fuori degli appositi spazi, ovvero effettua iscrizioni murali e su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103,00 a Euro 1032,00 (art. 8, comma 3, legge 212/1956 e 15, comma 17, legge 515/1993).



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ragusa

Area 2[^]

- Chiunque tenga, nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni, comizi, riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ovvero effettui nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda, ovvero eserciti, nei giorni destinati alla votazione, ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103,00 a Euro 1032,00 (art. 9, legge 212/1956 e 15, comma 17, legge 515/1993).
- Chiunque effettui pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, senza indicare il nome del committente responsabile, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516,00 a Euro 25.822,00 (art. 3, comma 2, e 15, comma 2, legge 515/1993).
- Dal trentesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili, ad eccezione di quello finalizzato al preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente (salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103,00 a Euro 1032,00 (art. 7, commi 2 e 3, legge 130/1975).
- Chiunque affigge manifesti elettorali al di fuori della fascia oraria consentita ed individuata con ordinanza sindacale ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 bis, D. Lgs. 267/2000, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 (fascia oraria da determinarsi con ordinanza del sindaco).

Si ricorda, altresì, che:

- Ai sensi della normativa vigente (art. 6, legge 689/1981), soggiace alla sanzione non soltanto l'autore materiale dell'illecito, ma anche l'obbligato in solido nella persona del proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o altro soggetto committente o altro soggetto individuato ai sensi della norma citata. L'obbligato in solido è punito anche nel caso in cui non sia individuato l'autore materiale della violazione.
- Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile (art.15, comma 3, legge 515/1993).
- Ai fini della salvaguardia degli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria (art. 20.1 del D.Lgs. 507/1993, inserito dall'art. 1, comma 157, L. 27 dicembre 2006, n. 296).